Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 226

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 18 agosto 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 agosto 1982, n. **568.**

Completamento della costruzione del bacino di carenaggio di Trieste e delle opere complementari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere alla società Arsenale triestino-San Marco un ulteriore contributo di lire 27.200 milioni, pari all'80 per cento della maggiore spesa necessaria per il completamento della costruzione, nel porto di Trieste, di un bacino di carenaggio fisso e di opere complementari.

L'importo indicato nel comma precedente sarà stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici negli anni finanziari 1982, 1983 e 1984.

Per l'anno finanziario 1982 lo stanziamento viene determinato in lire 8.160 milioni.

Art. 2.

L'importo indicato nel precedente articolo 1 si aggiunge a quelli stanziati con le leggi 13 luglio 1967, n. 575, e 28 gennaio 1974, n. 58, con il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, e con la legge 20 febbraio 1980, n. 60, e sarà corrisposto alla società Arsenale triestino-San Marco, secondo le modalità stabilite dalle predette disposizioni.

Art. 3.

All'onere di lire 8.160 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1982 si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « finanziamento dei partiti politici ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 agosto 1982

PERTINI

SPADOLINI — NICOLAZZI — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 luglio 1982.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Genova e Imperia, in Genova.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Genova e Imperia, con sede in Genova;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 22 febbraio e 17 maggio 1982;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 10, punti 10), 15), 16), 17) e 19); 19, lettera *n*) (nuova norma); 25, primo comma; 38; 39, lettera *z*); 45, primo comma; 48, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *g*) dello statuto della Cassa di risparmio di Genova e Imperia, con sede in Genova, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 10, punto 10):

sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze quando comportino una perdita superiore allo 0,5 per mille del patrimonio della Cassa.

Art. 10, punto 15):

sulla vendita e sugli acquisti di immobili nonché sulle locazioni attive e passive con canone annuale superiore all'1 per mille del patrimonio della Cassa o durata superiore a quella minima prevista dalle leggi vigenti.

Art. 10, punto 16):

sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi il 2 per mille del patrimonio della Cassa, salvo quanto previsto all'art. 19 come facoltà per il direttore generale.

Art. 10, punto 17):

su qualsiasi forma ipotecaria. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 per i crediti estinti o non sorti, possono peraltro essere delegati i poteri per deliberare il frazionamento del credito e dell'ipoteca tra le singole unità immobiliari ipotecate a condizione che non venga alterato il rapporto originario tra credito e garanzia; possono essere altresì delegati i poteri

per deliberare la restrizione dei beni ipotecati quando l'importo residuo del credito non ecceda il 5 per mille del patrimonio della Cassa e sempre a condizione che non vengano alterate le iniziali proporzioni tra crediti e garanzie;

Art. 10, punto 19):

sulle transizioni che comportino una perdita superiore allo 0,5 per mille del patrimonio della Cassa;

Art. 19, lettera *n*) (nuova norma):

autorizza le necessarie azioni giudiziarie (ivi comprese la resistenza ad eventuali impugnazioni e opposizioni alle stesse) per la tutela ed il recupero dei crediti della Cassa.

Art. 25, comma primo. — La Cassa riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti e in tutte le altre forme tecniche consentite dall'organo di vigilanza.

Art. 38. — La Cassa può scontare presso la Banca d'Italia e presso le aziende ed istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonché i crediti e le annualità, di cui alle lettere *f*), *h*) ed *n*) dell'art. 39. Può altresì contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli, di proprietà, effettuare riporti passivi, nonché vendere titoli di proprietà.

Art. 39, lettera *z*):

acquisto di accettazioni bancarie e valori similari.

Art. 45, comma primo. — Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate in un periodo massimo di anni 20 con rate a periodicità non superiore all'anno. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i 5 anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza del beneficio del termine.

Art. 48, lettera *a*):

mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 39: complessivamente 16% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

Art. 48, lettera *b*):

mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 39: complessivamente 15% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

Art. 48, lettera *c*):

acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni: complessivamente 1,50% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

Art. 48, lettera *d*):

somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 2,50% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei c/c con clienti.

Art. 48, lettera *g*):

operazioni di credito di cui all'art. 41 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 14% e 14% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei c/c con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato, salvo deroga dell'organo di vigilanza.

(4011)

DECRETO 20 luglio 1982.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Chieti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Chieti, con sede in Chieti;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 28 luglio 1981, 10 ottobre 1981, 24 ottobre 1981 e 26 gennaio 1982, nonché quella dell'assemblea dei soci in data 28 marzo 1982;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 8, 9, 18, 19, 26, 30, 32, 48, 52 e 58, dello statuto della Cassa di risparmio della provincia di Chieti, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 8, primo comma, lettera *c*):

c) sulla misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio, del comitato e delle commissioni, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza salvo quanto disposto dall'art. 18 per la determinazione della misura delle medaglie di presenza al presidente e al vice presidente.

Art. 9, primo comma, lettera *b*):

b) eventuale elezione di componenti il consiglio di amministrazione, per la parte di sua competenza, e misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio, del comitato e delle commissioni, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza, salvo quanto disposto dall'art. 18 per la determinazione della misura delle medaglie di presenza al presidente e al vice presidente.

Art. 18. — Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio e del comitato e di eventuali commissioni, nonchè per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio previste da norme regolamentari interne — oltre al rimborso spese, una medaglia di presenza.

Per il presidente e per il vice presidente la misura della medaglia di presenza sarà fissata con decreto del Ministero del tesoro; per gli altri consiglieri la medaglia di presenza sarà stabilita dall'assemblea dei soci con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio, non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 19, punti 14), 15) e 18):

14) sulle vendite e sugli acquisti di immobili nonchè sulle locazioni con canone annuale superiore a L. 3.000.000 o durata superiore a quella minima prevista dalle leggi vigenti;

15) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di L. 5.000.000;

18) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a L. 10.000.000.

Art. 26, ultimo comma. — Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta, in occasione di singoli affari o permanentemente per categorie di atti, chi lo sostituisca nella rappresentanza della Cassa.

Art. 30, primo comma. — In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale o, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, nell'ordine, da un dirigente o da un funzionario della Cassa all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Art. 32, quarto comma. — Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione, l'acquisto, la ristrutturazione, il miglioramento e/o l'ampliamento, nella zona di competenza della Cassa di alloggi per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Art. 48, lettera *v*):

v) acquisto di accettazioni bancarie e valori similari.

Art. 52. — La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a dodici mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a diciotto mesi quando trattasi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Possono, altresì, ammettersi allo sconto cambiali ipotecarie fino a cinque anni.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 58, primo comma, lettera *e*):

e) prestare cauzioni, fideiussioni, avalli, accettazioni e in genere impegni di firma a favore di terzi, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 49 e 50. Gli impegni di firma possono essere rilasciati pure a garanzia di operazioni di credito, semprechè queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per gli impegni di firma devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni.

(4012)

DECRETO 20 luglio 1982.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Terni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Terni, con sede in Terni;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 16 ottobre 1981 e 6 gennaio 1982, nonché quella dell'assemblea dei soci in data 27 marzo 1982;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 9, 10, 19, 20, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 55 e 57 dello statuto della Cassa di risparmio di Terni, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 9, lettera *c*):

sulla misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio e delle comissioni, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza, salvo quanto disposto dall'art. 19 per quanto riguarda la determinazione della misura delle medaglie di presenza al presidente ed al vice presidente.

Art. 10, lettera *b*):

eventuale elezione di componenti il consiglio di amministrazione, per la parte di sua competenza, e misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio e delle commissioni, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza, salvo quanto disposto dall'art. 19 per la determinazione della misura delle medaglie di presenza al presidente ed al vice presidente.

Art. 19, primo comma. — Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio, di commissioni di sconto e di eventuali altre commissioni, nonché per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio previste dai regolamenti interni — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza. Per il presidente ed il vice presidente la misura della medaglia di presenza, sarà fissata con decreto del Ministro del tesoro. Per gli altri componenti il consiglio la medaglia di presenza sarà stabilita dall'assemblea dei soci, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere.

Art. 20, numeri 14), 15) e 18):

14) sulle vendite e sugli acquisti di immobili nonché sulle locazioni con canone annuale superiore a L. 5.000.000 o durata superiore ad anni tre;

15) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia determinato o superi l'importo di L. 5.000.000;

18) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a L. 2.000.000.

Art. 46, lettere *f*), *m*), *p*) e *z*):

f) mutui chirografari ad enti pubblici e loro consorzi, ad enti morali ed assistenziali, a camere di commercio, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario e ad enti che, giusta istruzione dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia dello Stato o delle regioni, qualora la garanzia stessa sia prevista da leggi nazionali o regionali, nonché contro garanzia di delegazioni, vincoli o cessioni di cespiti delegabili, vincolabili o cedibili per legge a garanzia di mutui, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge;

m) sconto di buoni del Tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a dodici mesi;

p) anticipazioni a regioni, provincie, comuni ed altri enti per i quali la Cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto o in deliberazioni successive adottate di volta in volta, in conformità alle leggi vigenti, e con l'osservanza delle disposizioni di che agli articoli 47 e 48 in merito ai limiti di fido;

z) acquisto di accettazioni bancarie e valori similari.

Art. 48. — La Cassa può anche effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti di importo: 10% e 5% del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

Art. 49, terzo comma. — Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore a dodici mesi, ma possono essere rinnovate.

Art. 50, primo e secondo comma. — La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a dodici mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a diciotto mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 46 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile o in virtù di leggi speciali e fino a sessanta mesi quando siano assistite da ipoteca.

Art. 51, ultimo comma. — I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benevisa alla Cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della Cassa, essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo dall'inizio del periodo di ammortamento.

Art. 53, ultimo comma. — Le operazioni, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 46, potranno avere una durata massima di diciotto mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 55, lettera *g*):

operazioni di credito di cui all'art. 48 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 14% e 14% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza.

Art. 57, lettera *e*):

prestare cauzioni, fidejussioni, avalli, accettazioni e in genere impegni di firma a favore di terzi, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 47 e 48. Gli impegni di firma possono essere rilasciati pure a garanzia di operazioni di credito, sempre che queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda modalità e condizioni.

Per gli impegni di firma devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni.

(4007)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 luglio 1982.

Integrazione alla tabella dei coefficienti di ammortamento dei beni strumentali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 dell'8 novembre 1974, con il quale è stata approvata la tabella dei coefficienti di ammortamento dei beni strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni;

Considerato che è stata avanzata istanza intesa a promuovere nella suddetta tabella, gruppo XIX, la specificazione degli impianti in due voci distinte: « Impianti generici » (riscaldamento, condizionamento) e « Impianti specifici » (igienici, cucina, frigorifero, ascensori, montacarichi), con coefficienti di ammortamento differenziati, nonché l'introduzione della voce « Macchine d'ufficio, elettromeccaniche ed elettroniche ».

Visto il parere tecnico della Direzione generale del catasto e servizi tecnici erariali;

Considerata l'opportunità di integrare la tabella dei coefficienti di ammortamento con le voci suindicate;

Decreta:

Nel gruppo XIX della tabella dei coefficienti di ammortamento, approvata con il decreto ministeriale 29 ottobre 1974 la voce « Impianti specifici » (igienici, riscaldamento, condizionamento, cucina, frigorifero, ascensori, montacarichi) 8% è sostituita con le seguenti:

« Impianti generici » (riscaldamento, condizionamento): coefficiente 8%.

« Impianti specifici » (igienici, cucina, frigorifero, ascensori, montacarichi): coefficiente 12%.

Nel predetto gruppo XIX è inserita la voce:

« Macchine d'ufficio, elettromeccaniche ed elettroniche »: coefficiente 18%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1982

Il Ministro: FORMICA

(3779)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 29 giugno 1982.

Riduzione dei contenuti minimi dell'estratto secco netto del vino a denominazione di origine controllata « Cannonau di Sardegna ».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1972, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino « Cannonau di Sardegna » ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto, in particolare, l'art. 9 del predetto disciplinare secondo cui è facoltà del Ministro dell'agricoltura e foreste di modificare i limiti minimi dell'estratto secco netto;

Vista la domanda avanzata dal consorzio vini D.O.C. di Sardegna intesa ad ottenere una riduzione del limite minimo dell'estratto secco netto del vino « Cannonau di Sardegna » nei tipi rosso e rosato;

Visto il parere espresso dal comitato regionale dell'agricoltura della regione autonoma della Sardegna;

Sentito il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Ritenuto che sussiste la necessità di provvedere alla modifica di cui trattasi al fine di tenere conto delle esigenze ambientali e tecniche connesse alla produzione del vino;

Decreta:

I contenuti minimi dell'estratto secco netto del vino « Cannonau di Sardegna » quali risultano previsti dall'art. 6 del disciplinare di produzione approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1972 sono modificati come appresso:

« *Cannonau di Sardegna* » rosso;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

« *Cannonau di Sardegna* » rosato:

estratto secco netto minimo: 19 per mille.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 giugno 1982

Il Ministro: BARTOLOMEI

(3781)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione

(Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria).

L'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 luglio 1982) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516 (pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 7 agosto 1982).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Per comodità del lettore, all'inizio di ogni comma è indicato, tra parentesi, il numero che lo stesso occupa nell'ambito dell'articolo del testo coordinato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Titolo I

NORME PER LA REPRESSIONE DELLA EVASIONE IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI E SUL VALORE AGGIUNTO

Art. 1.

[1] Chi omette di presentare una delle dichiarazioni che è obbligato a presentare ai fini delle imposte sui redditi o ai fini dell'imposta sul valore aggiunto è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire cinque milioni se l'ammontare dei redditi fondiari, corrispettivi, ricavi, compensi o altri proventi non dichiarati è superiore a venticinque milioni di lire; se l'ammontare predetto è superiore a cento milioni di lire si applica la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da 10 a 20 milioni di lire. Ai fini del presente comma non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad un ufficio incompetente o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

[2] E' punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire quattro milioni chiunque:

1) avendo effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi, ne omette l'annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi o annota i relativi corrispettivi in misura inferiore a quella reale, se l'ammontare dei corrispettivi non annotati nelle scritture del relativo periodo di imposta è superiore a venticinque milioni di lire e al due per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi risultanti dall'ultima dichiarazione presentata, al netto di quelli imputati ai redditi di immobili e di capitale di cui al successivo n. 3), o, comunque, è superiore a duecento milioni di lire;

2) avendo effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi, ne omette la fatturazione o l'annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero indica nelle fatture o nelle annotazioni i relativi corrispettivi in misura inferiore a quella reale, se l'ammontare dei corrispettivi non fatturati o non annotati nelle scritture contabili del relativo periodo di imposta è superiore a venticinque milioni di lire e al due per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi risultanti dall'ultima dichiarazione presentata o, comunque, è superiore a duecento milioni di lire;

3) nella dichiarazione annuale indica redditi fondiari o di capitale o altri redditi, in relazione ai quali non era obbligato ad annotazioni in scritture contabili, per un ammontare complessivo inferiore a quello effettivo di oltre un quarto di quest'ultimo e di oltre venticinque milioni di lire. Per i terreni ed i fabbricati si considera effettivo il reddito determinato ai fini delle imposte sui redditi. Si tiene conto dei redditi fondiari o di capitale anche se concorrono a formare il reddito di impresa, purché non derivanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi.

[3] Nei casi previsti nel numero 3) del comma precedente si applica la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni se l'ammontare dei dati omessi è superiore a duecento milioni di lire. Tuttavia non è punibile chi, entro novanta giorni dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, porta specificamente a conoscenza degli uffici competenti i redditi non indicati nella dichiarazione infedele, sempreché la violazione non sia stata constatata e non siano iniziate ispezioni o verifiche.

[4] Nei casi previsti nei numeri 1) e 2) del secondo comma, se l'ammontare dei corrispettivi non fatturati o non annotati è superiore a trecento milioni di lire e allo 0,50 per cento dell'ammontare complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata o, comunque, è superiore a 750 milioni di lire, si applica la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni sempreché le annotazioni non siano state effettuate né nel libro giornale né nei registri prescritti ai fini della imposta sul valore aggiunto e i dati delle operazioni non risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge. Non è punibile chi specificamente indica nella relativa dichiarazione i corrispettivi non fatturati o non annotati, a condizione che ne sia stata effettuata apposita annotazione nelle scritture contabili, che la violazione non sia stata constatata e che non siano iniziate ispezioni o verifiche. Non si tiene conto delle operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte e non si considerano omesse le annotazioni che risultano effettuate, in violazione dei criteri di cui al primo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nelle scritture contabili abbligatorie del periodo di imposta precedente o successivo a quello di competenza, quando derivano dall'adozione di metodi costanti di impostazione contabile e si sia tenuto conto dei relativi corrispettivi nella dichiarazione del periodo in cui l'annotazione è stata eseguita.

[5] *Nella determinazione degli ammontari complessivi ai fini delle contravvenzioni di omessa o di infedele dichiarazione non si tiene conto dei compensi di lavoro dipendente percepiti, assoggettati a ritenuta alla fonte, né delle pensioni percepite, al netto della ritenuta, purché i relativi importi costituiscano almeno due terzi del reddito.*

[6] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire quattro milioni chi non tiene o non conserva, in conformità all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, taluna delle scritture contabili obbligatorie indicate ai punti *a*) e *b*) dell'articolo 14 del medesimo decreto.

Art. 2.

[1] E' punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda fino a lire sei milioni:

1) chiunque, essendovi obbligato, omette di presentare la dichiarazione annuale di sostituto di imposta se l'ammontare delle somme pagate e non dichiarate è superiore a lire venticinque milioni;

2) chiunque nella dichiarazione annuale presentata in qualità di sostituto di imposta indica le ritenute operate in misura inferiore a quella dovuta, se l'ammontare delle ritenute non operate sulle somme pagate è superiore globalmente a dieci milioni di lire e, con riferimento al singolo percipiente, al cinque per cento delle ritenute operate. Nei casi in cui nella dichiarazione non dovevano essere indicati i percipienti, la pena si applica se l'ammontare delle ritenute non operate è superiore all'uno per mille dell'ammontare delle ritenute dichiarate;

3) chiunque nella dichiarazione annuale presentata in qualità di sostituto di imposta indica gli ammontari di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in misura inferiore di oltre un milione di lire a quella risultante dalle annotazioni nelle scritture contabili.

[2] Chiunque non versa all'erario le ritenute effettivamente operate, a titolo di acconto o di imposta, sulle somme pagate è punito con la reclusione da due mesi a tre anni e con la multa da un quarto alla metà della somma non versata.

Art. 3.

[1] E' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni:

a) chiunque, in mancanza delle prescritte autorizzazioni, stampa o fornisce stampati per la compilazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti o delle ricevute fiscali;

b) chiunque acquista, detiene o utilizza gli stampati di cui alla lettera *a*) forniti da tipografie o rivenditori non autorizzati o privi della prescritta numerazione.

[2] E' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire due milioni chi stampa, fornisce, acquista o detiene stampati per la compilazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti o delle ricevute fiscali senza provvedere alle prescritte annotazioni.

Art. 4.

[1] *E' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da cinque a dieci milioni di lire* chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto o di conseguire un indebito rimborso ovvero di consentire l'evasione o indebito rimborso a terzi:

1) allega alla dichiarazione annuale dei redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o di sostituto di imposta o esibisce agli uffici finanziari o agli ufficiali ed agenti della polizia tributaria o, comunque, rilascia o utilizza documenti contraffatti o alterati;

2) distrugge od occulta in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione del volume di affari o dei redditi;

3) rilascia o utilizza documenti, non aventi natura contabile, contenenti false indicazioni, di cui sia prevista l'allegazione alla dichiarazione annuale dei redditi;

4) negli elenchi nominativi allegati alla dichiarazione annuale o nella dichiarazione annuale presentata in qualità di sostituto di imposta indica nomi immaginari o comunque diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui si riferiscono;

5) *emette o utilizza fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti o recanti l'indicazione dei corrispettivi o della imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale; ovvero emette o utilizza fatture o altri documenti recanti la indicazione di nomi diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita la identificazione dei soggetti cui si riferiscono;*

6) nei certificati rilasciati ai soggetti ai quali ha corrisposto compensi o altre somme soggette a ritenute alla fonte a titolo di acconto indica somme, al lordo delle ritenute, diverse da quelle effettivamente corrisposte e chi fa uso di essi;

7) essendo titolare di redditi di lavoro autonomo o di impresa, redige le scritture contabili obbligatorie, la dichiarazione annuale dei redditi ovvero il bilancio o rendiconto ad essa allegato *dissimulando componenti positivi o simulando componenti negativi del reddito* tali da alterare in misura rilevante il risultato della dichiarazione.

[2] *Se i fatti previsti nei numeri* 1), 3), 4), 5) *e* 6) *sono di lieve entità si applica la pena della reclusione fino a sei mesi o della multa fino a lire cinque milioni.*

Art. 5.

(*Soppresso*)

Art. 6.

[1] La condanna per uno dei delitti previsti nel presente decreto importa:

1) l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissioni tributarie;

2) l'interdizione dai pubblici uffici, di cui all'articolo 28 del codice penale e dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni;

3) *l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni;*

4) *l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre;*

5) *l'esclusione dalla borsa, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, degli agenti di cambio e dei commissionari di borsa;*

6) la pubblicazione della sentenza a norma dello articolo 36 del codice penale.

[2] *In caso di assoluzione, la sentenza deve essere parimenti pubblicata, con le stesse modalità previste dallo articolo* 36 *del codice penale, sempre che l'interessato ne faccia richiesta.*

Art. 7.

[1] La condanna per una delle contravvenzioni previste nel presente decreto importa l'interdizione per tre anni dall'ufficio di componente delle commissioni tributarie.

[2] La condanna all'arresto importa inoltre *la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo* 36 *del codice penale* la sospensione dell'esercizio delle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a un anno; l'applicazione per la stessa durata della pena accessoria di cui al n. 4) dell'articolo precedente.

Art. 8.

L'errore sulle norme che disciplinano le imposte sui redditi e sul valore aggiunto esclude la punibilità quando ha cagionato un errore sui fatti che costituiscono reato a norma del presente decreto.

Art. 9.

Il reato previsto nel primo comma dell'articolo 1 *si prescrive in sette anni. Gli altri reati previsti nello stesso articolo e i reati previsti negli articoli* 2 *e* 4 *si prescrivono in sei anni. Il corso della prescrizione è interrotto dalla constatazione di dette violazioni.*

Art. 10.

L'applicazione delle pene previste nel presente decreto non esclude l'applicazione delle pene pecuniarie previste dalle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Art. 11.

[1] La cognizione dei reati previsti nel presente decreto appartiene al tribunale.

[2] La competenza per territorio è determinata dal luogo dell'accertamento del reato.

Art. 12.

[1] In deroga a quanto disposto dall'articolo 3 del codice di procedura penale il processo tributario non può essere sospeso; tuttavia la sentenza irrevocabile di condanna o di proscioglimento pronunciata in seguito a giudizio relativa a reati previsti in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto ha autorità di cosa giudicata nel processo tributario per quanto concerne i fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale.

[2] In base ai fatti di cui al comma precedente gli uffici delle imposte sui redditi e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, se non è scaduto il termine per l'accertamento, *procedono ad accertamenti e possono* integrare, modificare o revocare gli accertamenti già notificati nonché irrogare o revocare le pene pecuniarie previste per i fatti stessi dalle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Art. 13.

[1] Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 1, l'ultimo comma dell'articolo 21 e l'articolo 23 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, l'articolo 50 e l'ultimo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'articolo 56 e i primi tre commi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il terzo comma dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e ogni altra disposizione incompatibile con il presente titolo.

[2] *L'azione penale ha corso anche in pendenza dello accertamento di imposta, a far data dal* 1° *gennaio* 1983.

[3] Le disposizioni dell'articolo 22 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, non si applicano in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi.

Titolo II

DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE LA DEFINIZIONE DELLE PENDENZE TRIBUTARIE

Capo I

Imposte sui redditi

Art. 14.

[1] Agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nonché delle relative addizionali, dovute per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione annuale *è scaduto anteriormente al* 1° *agosto* 1982, i contribuenti, sempreché non sia intervenuto accertamento definitivo, sono ammessi a presentare dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse e per rettificare in aumento quelle già presentate ancorché con ritardo superiore a un mese. Per periodo d'imposta si intende l'anno solare o il diverso periodo di tempo in relazione al quale è stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione.

[2] Gli interessati, *tra il* 10 *e il* 30 *novembre* 1982, devono spedire per raccomandata le dichiarazioni integrative, relativamente alle imposte e ai periodi di imposta per i quali intendono avvalersi della facoltà prevista nel primo comma. Nei casi di fusione le dichiarazioni integrative per le società fuse o incorporate devono essere presentate dalla società risultante dalla fusione o incorporazione.

[3] Le dichiarazioni integrative, a pena di nullità, devono essere redatte su stampati conformi ai modelli approvati *entro e non oltre il* 30 *settembre* 1982 con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per l'attuazione delle relative norme e le istruzioni per la compilazione dei modelli.*

[4] *Si applicano, salvo quanto previsto nei successivi articoli, le disposizioni dell'articolo* 8 *e del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo* 12 *del decreto del Presidente della Repubblica* 29 *settembre* 1973, *n.* 600.

Art. 15.

[1] *La dichiarazione integrativa delle persone fisiche deve essere presentata ai centri di servizio delle imposte dirette di Roma o di Milano secondo criteri e modalità stabiliti con il decreto previsto nel penultimo comma dell'articolo precedente. La dichiarazione integrativa dei soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere presentata all'ufficio delle imposte dirette nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto al momento della presentazione della dichiarazione.*

[2] *Nella dichiarazione integrativa il contribuente deve indicare, distintamente per ciascun periodo d'imposta per il quale si avvale della facoltà prevista nell'articolo 14, l'importo dell'imponibile, del maggior imponibile, della imposta, della maggiore imposta, della perdita, della minore perdita, nonché altri dati ed elementi in conformità del modello di cui al terzo comma dello stesso articolo. A tali fini si considerano dichiarati i redditi risultanti dai certificati di cui alla lettera* d) *del quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentati, in assenza delle condizioni richieste da questa disposizione, in luogo della dichiarazione. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per rimborso di ritenute, acconti di imposta e crediti di imposta precedentemente non dichiarati.*

[3] Relativamente alle dichiarazioni presentate dai coniugi cumulativamente per gli anni 1974 e 1975 e congiuntamente per gli anni 1976 e successivi, le dichiarazioni integrative devono essere presentate separatamente da ciascun coniuge con l'indicazione degli elementi indicati nel comma precedente a lui riferibili. La dichiarazione integrativa presentata da uno solo dei coniugi non ha effetto nei confronti dell'altro.

[4] *I soggetti ai quali sono imputati* pro quota *i redditi delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, delle imprese familiari e delle aziende gestite in comunione tra coniugi possono presentare le dichiarazioni integrative indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione integrativa da parte della società o associazione, del titolare dell'impresa familiare o dell'altro coniuge. La dichiarazione della società o associazione, del titolare dell'impresa o del coniuge esplica efficacia nei soli confronti del soggetto dichiarante.*

[5] *La determinazione dell'imponibile e il calcolo delle imposte dovute devono essere effettuati in conformità alle disposizioni relative a ciascun periodo di imposta con i criteri e le modalità stabiliti nel modello di cui al terzo comma dell'articolo precedente. Relativamente all'imposta locale sui redditi il calcolo deve essere effettuato applicando l'aliquota unica del quindici per cento. Sul maggior gettito di tale imposta per gli anni 1974, 1975 e 1976 è attribuita, con modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, alle regioni a statuto ordinario una compartecipazione pari alla aliquota del 13,60 per cento; la stessa compartecipazione spetta alla regione Sicilia, ferme restando le disposizioni relative agli anni successivi. I soggetti che esercitano l'attività di allevamento del bestiame possono optare per la determinazione del relativo reddito in base ai criteri di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 settembre 1978, e successive modificazioni.*

[6] Salvo che ricorrano le ipotesi di definizione automatica previste nel primo comma dell'articolo 16 e nell'articolo 19, le società di capitali e gli enti equiparati, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate, nonché le persone fisiche e gli enti non commerciali, relativamente ai redditi di impresa posseduti, possono specificare nelle dichiarazioni integrative o in appositi allegati i nuovi elementi attivi e passivi o le variazioni di elementi attivi e passivi, da cui derivano gli imponibili, maggiori imponibili o le minori perdite indicati nelle dichiarazioni stesse.

[7] Con riguardo agli imponibili, ai maggiori imponibili e alle minori perdite indicati nelle dichiarazioni integrative non si applicano le disposizioni del terzo e quarto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Art. 16.

[1] *Per i periodi d'imposta relativamente ai quali anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione integrativa è stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, la controversia si estingue se la dichiarazione integrativa reca un imponibile non inferiore alla somma del sessanta per cento dell'imponibile accertato dall'ufficio e del quindici per cento dell'imponibile dichiarato dal contribuente.*

[2] *Le disposizioni del comma precedente non danno in nessun caso diritto alla riduzione dell'imposta ad un ammontare inferiore al venti per cento della differenza tra l'imposta corrispondente all'imponibile accertato e quella corrispondente all'imponibile dichiarato. Nei casi di omessa dichiarazione, la controversia si estingue se la imposta risultante dalla dichiarazione integrativa non è inferiore a quella determinata riducendo l'imponibile accertato dall'ufficio di un importo pari al trenta per cento.*

Art. 17.

Per i periodi d'imposta relativamente ai quali anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione integrativa è stato notificato accertamento in rettifica o di ufficio, la controversia, se non risulta estinta ai sensi del precedente articolo, prosegue limitatamente alla differenza fra l'imponibile accertato e quello risultante dalla dichiarazione integrativa.

Art. 18.

Per i periodi d'imposta per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di cui all'articolo 14 gli uffici, nell'ambito dei programmi annuali di accertamento, procedono ai controlli e agli accertamenti secondo le regole ordinarie anche per quanto concerne la competenza; l'accertamento in rettifica è ammesso, per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta, a condizione che il maggior importo dei redditi imponibili accertabili, rispetto a quello risultante cumulativamente dalla dichiarazione orginaria e da quella integrativa, superi l'ammontare risultante dalla somma del dieci per cento del reddito imponibile originariamente dichiarato e della metà di quello aggiunto in sede di integrazione. Se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa *non è inferiore al dieci per cento di quella corrispondente* alla dichiarazione originaria, la maggiore imposta dovuta a seguito dell'accertamento è comunque limitata all'eccedenza rispetto all'imposta corrispondente alla somma degli imponibili dichiarati aumentata della relativa franchigia. Per gli accertamenti ammessi ai sensi del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 19.

[1] Per ciascuno dei periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto anteriormente **al *1° agosto 1982*,** il contribuente con la dichiarazione integrativa può richiedere, se non è stato notificato avviso di accertamento, che l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta

sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi siano definite per definizione automatica a norma dei seguenti commi.

[2] La dichiarazione integrativa per definizione automatica deve contenere a pena di nullità la richiesta di definizione per tutti i periodi di imposta di cui al primo comma e per tutte le relative imposte sul reddito. Ciascuna imposta è determinata aumentando *del venticinque per cento* l'imposta lorda e le addizionali quali risultano dalla dichiarazione originaria. Le detrazioni di imposta, le ritenute e i crediti di imposta non possono essere riconosciuti in misura superiore a quella risultante dalla dichiarazione originaria.

[3] Salvo quanto disposto nei commi seguenti, *i contribuenti sono ammessi* ad avvalersi della definizione automatica a condizione che per ciascun periodo di imposta sia riconosciuta nella dichiarazione integrativa una maggiore imposta per un importo di almeno 50.000 lire *per le persone fisiche, elevato a 500 mila lire per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa, di lavoro autonomo e di capitale e per le persone giuridiche. Tali importi minimi si intendono solutori ai fini di tutte le imposte di cui al primo comma.*

[4] Per la definizione automatica dei periodi d'imposta chiusi in perdita, rilevante agli effetti degli articoli 17 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, la dichiarazione integrativa deve recare la diminuzione del trenta per cento della perdita dichiarata e deve recare l'impegno a versare un importo pari al dieci per cento della differenza tra la perdita originariamente dichiarata e quella ridotta ai sensi del presente comma. Per la definizione automatica dei periodi d'imposta chiusi in pareggio la dichiarazione deve recare l'impegno a versare un impoto pari a L. 600.000 per ciascuno dei periodi stessi. *Al fine di stabilire se un periodo di imposta è chiuso in perdita o in pareggio, non si tiene conto delle compensazioni previste dagli articoli* 17 *e* 24 *del decreto del Presidente della Repubblica* 29 *settembre* 1973, *n.* 598, *e l'aumento di cui al secondo comma è applicato sull'imposta, comprese le relative addizionali, corrispondente al reddito non ridotto per effetto di tale compensazione. Per le perdite dei periodi di imposta definiti ai sensi del presente articolo, con esclusione dell'ultimo periodo così definito, non si applicano le disposizioni dei predetti articoli* 17 *e* 24 *fermo restando, per i periodi medesimi l'effetto della compensazione effettuata in sede di dichiarazione originaria ai fini della corresponsione delle imposte in base ad essa dovute.*

[5] Per la definizione automatica dei periodi d'imposta per i quali le persone fisiche hanno omesso di presentare la dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa deve recare l'impegno a versare L. 500.000 per ciascuno dei periodi stessi.

[6] *Se la definizione automatica dei periodi d'imposta di cui al primo comma viene attuata da persone giuridiche, che abbiano omesso di presentare alcune dichiarazioni annuali, la dichiarazione integrativa deve recare l'impegno a versare un importo minimo di L.* 1.000.000.

[7] Non può essere definita per definizione automatica l'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata.

[8] Ai fini del presente articolo non si considerano omesse le dichiarazioni presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto anche se tardive oltre il mese.

[9] *Agli effetti delle disposizioni recate dai precedenti commi la presentazione, avvenuta anche se non ne sussistevano le condizioni, del certificato di cui alla lettera* d) *del quarto comma dell'articolo* 1 *del decreto del Presidente della Repubblica* 29 *settembre* 1973, *n.* 600, *è considerata presentazione della dichiarazione dei redditi. Se la presentazione del certificato è avvenuta in presenza delle predette condizioni, per la definizione automatica del reddito relativo al periodo di imposta cui si riferisce il certificato stesso non si applicano le maggiorazioni di cui al secondo e terzo comma.*

[10] *Se le maggiorazioni indicate nel secondo comma riguardano l'imposta locale sui redditi e una delle imposte personali sui redditi, l'eventuale differenza, dovuta sino a concorrenza degli importi minimi di cui al terzo comma, deve essere versata a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche o di quella sul reddito delle persone giuridiche. Alle medesime imposte si imputano i versamenti per gli importi di cui al quarto e quinto comma.*

Art. 20.

[1] *Le imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative, ad esclusione di quelle di cui agli articoli* 16 *e* 17, *sono riscosse mediante versamento diretto con le modalità di cui al successivo articolo.*

[2] *I versamenti delle imposte devono essere effettuati in ragione del quaranta per cento entro il termine di presentazione della dichiarazione integrativa e, per la differenza, in due rate uguali, rispettivamente, nei mesi di febbraio e giugno* 1983.

[3] *Alla liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative provvedono gli uffici delle imposte ed i centri di servizio con le modalità di cui all'articolo* 36-bis *del decreto del Presidente della Repubblica* 29 *settembre* 1973, *n.* 600, *entro il termine di cui al primo comma dell'articolo* 17 *del decreto del Presidente della Repubblica* 29 *settembre* 1973, *n.* 602, *calcolato con decorrenza dall'anno* 1982.

[4] *Entro lo stesso termine sono riscosse, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica* 29 *settembre* 1973, *n.* 602, *le maggiori somme dovute e quelle non versate, mediante iscrizione in ruolo speciale secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze e gli eventuali rimborsi sono eseguiti ai sensi delle disposizioni dello stesso decreto. Non si fa luogo alla iscrizione nei ruoli e al rimborso di somme il cui ammontare non supera lire cinquemila.*

[5] *Sulle somme dovute e non versate ai sensi del primo e secondo comma si applicano gli interessi di cui all'articolo* 9 *del decreto del Presidente della Repubblica* 29 *settembre* 1973, *n.* 602, *e la soprattassa del quaranta per cento di cui al primo comma dell'articolo* 92 *del medesimo decreto.*

[6] *L'imposta locale sui redditi, dovuta a seguito delle dichiarazioni integrative di cui al presente titolo, non è deducibile ai fini del reddito complessivo soggetto alla imposta sul reddito delle persone fisiche o all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.*

[7] *Con il decreto di cui al terzo comma dell'articolo* 14 *ed al terzo comma dell'articolo* 25 *sono stabilite le modalità per effettuare il pagameno dilazionato fino a* 18 *mesi con un saggio di interesse pari al saggio ufficiale di sconto maggiorato dell'interesse legale. Se l'importo delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integra-*

tive è interamente versato entro il termine stabilito per la loro presentazione può essere ridotto di una somma pari al cinque per cento dell'importo delle imposte dovute.

Art. 21.

[1] *Gli importi di cui al primo comma dell'articolo* 20 *sono riscossi mediante versamento diretto con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica* 29 *settembre* 1973, *n.* 602, *da eseguirsi mediante stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicarsi nella* Gazzetta Ufficiale.

[2] *Per i versamenti diretti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi da eseguirsi mediante delega alle aziende di credito, le caratteristiche e le modalità di rilascio delle attestazioni da parte delle aziende delegate nonché le modalità per la esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.*

Art. 22.

[1] Le sanzioni amministrative per omissione, infedeltà o incompletezza delle dichiarazioni annuali dei redditi, compresa quella prevista nell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600, non si applicano se la imposta resta definita per l'importo corrispondente alle dichiarazioni integrative; in caso contrario si applicano le sanzioni per incompleta e infedele dichiarazione commisurate alla maggiore imposta definitivamente accertata. Non si applicano altresì le sanzioni amministrative per la tardività delle dichiarazioni e per le altre violazioni anche formali relative alle imposte sui redditi commesse dai contribuenti nei periodi di imposta per i quali sia stata presentata la dichiarazione integrativa.

[2] Per le imposte dovute in applicazione delle disposizioni del presente capo non sono dovuti interessi e soprattasse.

Art. 23.

[1] Le sanzioni amministrative previste nell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non si applicano ai contribuenti ed ai sostituti d'imposta che hanno provveduto entro il 30 settembre 1982 al pagamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a questa data.

[2] Su istanza degli interessati gli uffici delle imposte provvedono allo sgravio delle soprattasse iscritte a ruolo non ancora pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto o al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima.

[3] Se le imposte e le ritenute non versate sono state iscritte in ruoli già emessi la soprattassa non è dovuta limitatamente alle rate non ancora scadute alla data di entrata in vigore del presente decreto a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo.

Art. 24.

[1] Le controversie relative alle imposte dirette abolite per effetto della riforma tributaria, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, su richiesta del contribuente *o del sostituto di imposta*, per un imponibile pari ai due terzi di quello accertato dall'ufficio.

[2] Alla definizione delle controversie a norma del comma precedente conseguono l'estinzione del procedimento, l'abbuono delle maggiorazioni d'imposta e degli interessi e la non applicazione delle sanzioni amministrative previste per l'omissione, l'incompletezza, la infedeltà e la tardività della dichiarazione, salvo il disposto del successivo sesto comma.

[3] I contribuenti devono spedire per raccomandata ai competenti uffici delle imposte dirette, entro il mese di novembre 1982, apposita istanza recante, per ciascun periodo di imposta, l'indicazione della controversia o delle controversie delle quali si chiede la definizione e delle somme già versate a titolo di imposta, di maggiorazioni di imposta e di interessi.

[4] L'ammontare delle imposte, delle maggiori imposte, delle sovrimposte e delle addizionali corrispondenti agli imponibili definiti al netto di quanto già iscritto a ruolo o versato, è riscosso mediante iscrizione a ruolo a norma dell'articolo 20.

[5] Se le controversie di cui al primo comma riguardano la classificazione del reddito di ricchezza mobile nella categoria B o nella categoria C/1 l'imposta corrispondente all'imponibile definito è determinata in base alla media delle aliquote delle due categorie. Ogni altra controversia concernente la qualificazione o classificazione del reddito o l'aliquota applicabile si intende definita in conformità all'accertamento dell'ufficio.

[6] Restano fermi, fino alla concorrenza dell'importo corrispondente agli imponibili definiti, le maggiorazioni d'imposta, gli interessi e le soprattasse riscossi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Capo II

Imposte indirette

Art. 25.

[1] Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la dichiarazione è scaduto entro il 5 marzo 1982, i contribuenti, sempreché non sia intervenuto accertamento divenuto definitivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi a presentare le dichiarazioni annuali omesse, indicando l'imposta dovuta, o a rettificare, indicando la maggiore imposta dovuta ovvero il minor credito spettante, le dichiarazioni presentate ancorché con ritardo superiore ad un mese. Per periodo di imposta si intende l'anno solare o il minor periodo di tempo, in caso di cessazione di attività, in relazione al quale è stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione.

[2] Gli *interessati, tra il 10 ed il 30 novembre 1982,* devono spedire per raccomandata, relativamente ai periodi d'imposta per i quali intendono avvalersi della facoltà *prevista nel* primo comma, la dichiarazione integrativa. Nei casi di fusione, la dichiarazione integrativa deve essere presentata dal soggetto risultante dalla fusione o incorporazione.

[3] *Le dichiarazioni integrative, a pena di nullità, devono essere redatte in conformità ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare*

nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica entro e non oltre il 30 settembre 1982. Si applicano le disposizioni dell'articolo 37, primo e quarto comma, e dell'articolo 40, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di attuazione e le istruzioni per la compilazione dei modelli.*

Art. 26.

[1] *Per i periodi di imposta relativamente ai quali, anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, è stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, la controversia si estingue se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa non sia inferiore ad un ammontare costituito dal 60 per cento della maggiore imposta accertata dall'ufficio, diminuito del 25 per cento dell'imposta dovuta in base alla originaria dichiarazione, e, in ogni caso, al 20 per cento della maggiore imposta accertata. Nei casi di omessa dichiarazione la controversia si estingue se l'imposta risultante dalla dichiarazione non è inferiore al 70 per cento dell'imposta accertata dall'ufficio.*

[2] Qualora la dichiarazione integrativa di cui al precedente comma non comporti la estinzione della controversia, questa prosegue limitatamente alla differenza fra l'imposta accertata e quella risultante dalla dichiarazione integrativa.

Art. 27.

Qualora il contribuente si avvalga della facoltà di cui all'articolo 25, per i periodi di imposta, per i quali non sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, nell'ambito dei programmi annuali d'accertamento, procedono ai controlli e agli accertamenti secondo le regole ordinarie anche per quanto concerne la competenza; l'accertamento in rettifica è ammesso nei casi di dichiarazione a debito, per ciascun periodo di imposta, a condizione che il maggiore ammontare della imposta accertabile rispetto a quello risultante dalla dichiarazione originaria e da quella integrativa, superi l'ammontare risultante dalla somma del dieci per cento dell'imposta indicata nella originaria dichiarazione e della metà di quella risultante dalla dichiarazione integrativa; se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa supera di almeno il dieci per cento quella indicata nell'originaria dichiarazione, la maggiore imposta dovuta a seguito dell'accertamento è comunque limitata all'eccedenza rispetto agli importi cumulativamente dichiarati aumentati della relativa franchigia. Se trattasi di dichiarazione a credito, l'accertamento dell'ufficio è ammesso e la franchigia del cinquanta per cento opera limitatamente all'imposta dovuta in base alla dichiarazione integrativa. Per gli accertamenti ammessi ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, secondo comma, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 28.

[1] L'imposta sul valore aggiunto può essere definita, su richiesta del contribuente, ove non sia stato notificato accertamento, a norma dei seguenti commi.

[2] *Per ciascuno dei periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto entro il 5 marzo 1982, l'imposta è determinata aumentando quella risultante dovuta in base alla dichiarazione originaria di un importo pari alla somma del 2 per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate nel periodo di imposta e del 2 per cento dell'imposta detraibile nel medesimo periodo. Per i periodi di imposta in cui, in considerazione dell'ammontare del volume di affari realizzato nell'anno precedente, sono state applicate le disposizioni relative ai contribuenti minori, le percentuali sono stabilite nella misura del 4 per cento.*

[3] La dichiarazione integrativa deve contenere, a pena di nullità, la richiesta di definizione automatica per tutti i periodi d'imposta di cui al secondo comma per i quali sia stata presentata la relativa dichiarazione.

[4] *In deroga al comma precedente, se i contribuenti hanno presentato per l'anno 1981 la dichiarazione annuale a credito con richiesta di computazione della intera eccedenza di imposta in detrazione nell'anno successivo, non si applica la definizione automatica né per l'anno 1981 né, ove sussistano, per i periodi di imposta immediatamente precedenti per i quali è stata analogamente presentata la dichiarazione annuale a credito con richiesta di computazione dell'intera eccedenza. E', comunque, ammessa la definizione automatica qualora in sede di dichiarazione integrativa si rinunzi all'eventuale residuo credito risultante dall'applicazione del secondo comma, credito che, in ogni caso, deve superare lire duecentomila per periodo di imposta e, se inferiore, deve essere integrato fino alla predetta somma.*

[5] I contribuenti sono ammessi ad avvalersi della definizione automatica a condizione che per ciascun periodo d'imposta sia riconosciuta nelle dichiarazioni integrative una maggiore imposta per un ammontare di almeno L. 200.000.

[6] Ai fini del presente articolo non si considerano omesse le dichiarazioni presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto anche se tardive oltre il mese.

Art. 29.

[1] Le sanzioni amministrative previste dal titolo terzo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle previste per le violazioni delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e della legge 10 maggio 1976, n. 249, nonché gli interessi di mora non si applicano nei casi in cui l'imposta resti definita ai sensi dei precedenti articoli per l'ammontare indicato nella dichiarazione integrativa.

[2] Nelle ipotesi previste dagli articoli 26, secondo comma, e 27 le sanzioni e gli interessi di mora, di cui al precedente comma, non si applicano quando nella dichiarazione integrativa sia indicata rispettivamente una imposta non inferiore al 10 per cento di quella accertata ovvero di quella risultante dalla dichiarazione originaria. Tuttavia rimangono ferme le sanzioni e gli interessi di mora relativi alla dichiarazione e al versamento limitatamente alla differenza, nell'ipotesi dell'articolo 26, secondo comma, tra l'imposta accertata e quella risultante dalla dichiarazione integrativa e, nell'ipotesi di cui all'articolo 27, alla eccedenza dell'imposta accertata rispetto a quella cumulativamente dichiarata, aumentata della franchigia.

Art. 30.

[1] La dichiarazione integrativa concernente l'imposta sul valore aggiunto, unica per tutti i periodi di imposta per i quali il contribuente si avvale della facoltà prevista negli articoli 25, 26, 27 e 28, deve essere presentata all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione è l'attuale domicilio fiscale del contribuente.

[2] Nella dichiarazione integrativa il contribuente deve indicare:

1) l'ufficio o gli uffici ai quali ha presentato o avrebbe dovuto presentare le dichiarazioni annuali relative ai detti periodi;

2) l'ammontare della maggiore imposta che riconosce dovuta, o della minore eccedenza detraibile, per ciascuno dei periodi d'imposta compresi nella dichiarazione integrativa;

3) l'ammontare dell'imposta che riconosce dovuta per ciascuno dei periodi di imposta, compresi nella dichiarazione integrativa, relativamente ai quali ha omesso di presentare la dichiarazione;

4) l'importo complessivo di cui ai precedenti numeri 2) e 3);

5) gli altri dati ed elementi richiesti nel modello.

[3] *L'ammontare di cui al n.* 4) *del comma precedente, se superiore a lire cinquecentomila, deve essere versato, senza applicazione di interessi, in tre rate quadrimestrali di uguale importo, di cui la prima dal* 10 *al* 30 *novembre* 1982, *la seconda dal* 10 *al* 31 *marzo* 1983, *la terza dal 10 al 31 luglio 1983; se non è superiore a lire cinquecentomila, in unica soluzione dal 10 al* 30 *novembre* 1982.

[4] I versamenti devono essere eseguiti a norma dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, secondo modalità stabilite e utilizzando apposito stampato conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. In caso di mancato o insufficiente versamento, l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto che ha ricevuto la dichiarazione integrativa procede alla riscossione delle somme non versate applicando gli interessi di mora in ragione del 18 per cento annuo e la soprattassa di cui al primo comma dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

[5] I contribuenti che non abbiano mai presentato la dichiarazione annuale, prima di spedire la dichiarazione integrativa, devono presentare la dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini dell'attribuzione del numero di partita.

[6] Gli ammontari di cui ai numeri 2) e 3) del secondo comma e quelli dei versamenti eseguiti devono essere annotati a norma del primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con l'indicazione degli estremi della dichiarazione integrativa e delle attestazioni di versamento.

[7] La registrazione su supporto magnetico dei dati risultanti dalle dichiarazioni integrative è affidata al consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori in carica per la meccanizzazione dei ruoli. *Per la stipula della relativa convenzione e di quelle riguardanti la registrazione dei dati risultanti dalle dichiarazioni, e relativi allegati, presentate dai contribuenti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nonché per la stipula delle convenzioni relative alla registrazione dei dati risultanti da atti, dichiarazioni e documenti presentati dai contribuenti agli uffici del registro, il Ministro delle finanze è autorizzato a procedere, in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato e all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.*

Art. 31.

[1] Le controversie di valutazione relative all'imposta di registro, all'imposta sulle successioni e donazioni nonché all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, pendenti *alla data di entrata in vigore* del presente decreto, sono definite, su richiesta del contribuente, mediante il pagamento dell'imposta corrispondente alla metà del valore accertato o dell'incremento imponibile determinato dall'ufficio del registro senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie non ancora corrisposte. In nessun caso il valore o l'incremento possono essere ridotti a cifra inferiore a quella dichiarata nell'atto o nella denuncia o risultante da pronuncia non più impugnabile dal contribuente.

[2] *Per gli atti pubblici formati e per le scritture private autenticate entro il* 31 *dicembre* 1981, *per le scritture private non autenticate formate entro la stessa data, purché tutti registrati entro il* 20 *gennaio* 1982, *e per le denunzie e dichiarazioni il cui presupposto d'imposta si sia verificato entro il* 31 *dicembre* 1981 *e la cui presentazione sia stata effettuata nei termini di legge, e comunque non oltre* il 30 *giugno* 1982 ai fini delle imposte indicate nel primo comma, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato notificato avviso di accertamento, il contribuente può chiedere che l'imposta sia liquidata sulla base del valore o dell'incremento imponibile dichiarato, aumentato del 20 per cento senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie. *L'incremento imponibile complessivamente assoggettato ad imposta non può comunque essere inferiore al 20 per cento del valore finale dichiarato.*

[3] *Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi si assume come valore iniziale per le successive applicazioni dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili quello accertato dall'ufficio agli effetti delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni ridotto della metà o quello dichiarato dal contribuente aumentato del venti per cento.*

[4] Per le altre controversie pendenti e le altre violazioni commesse fino alla data del 31 dicembre 1981 relative alle imposte indicate nel primo comma e alle altre tasse e imposte indirette sugli affari, comprese quelle abolite per effetto della riforma tributaria ed esclusa l'imposta sul valore aggiunto, le soprattasse e le pene pecuniarie non ancora corrisposte e le altre sanzioni non penali non si applicano a condizione che il contribuente provveda o abbia provveduto al versamento del tributo dovuto ed all'adempimento delle formalità omesse.

[5] Ai fini dei precedenti commi deve essere presentata o spedita per raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio del registro apposita domanda entro il 30 novembre 1982 con indicazione delle generalità e domicilio del contribuente, degli estremi dell'atto, denuncia o dichiarazione e del codice fiscale. Per i tributi che devono essere liquidati direttamente dal contribuente la prova dell'avvenuto versamento deve essere allegata

alla domanda; per gli altri tributi le somme dovute debbono essere pagate all'ufficio competente entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avvenuta liquidazione ovvero dalla richiesta dell'ufficio notificata a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al domicilio indicato nella domanda stessa. *La presente disposizione si applica anche alla tassa regionale di circolazione.*

[6] Per le imposte e le tasse dovute in applicazione del presente articolo non si applicano gli interessi di mora di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni.

[7] Le controversie in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto si estinguono per effetto del pagamento dei tributi dovuti, restando compensate le spese.

Capo III

Disposizioni comuni

Art. 32.

[1] *Le disposizioni integrative e le istanze di definizione di cui al presente decreto, da redigersi in carta semplice, sono irrevocabili. Le imposte e le maggiori imposte che ne risultano sono acquisite a titolo definitivo e le definizioni intervenute sulla base di dette dichiarazioni e istanze non possono essere modificate dagli uffici nè contestate dai contribuenti se non per errore materiale o per violazione delle norme degli articoli precedenti. Sono salvi gli effetti della liquidazione delle imposte in base alla dichiarazione originaria a norma dell'articolo* 36-bis *del decreto del Presidente della Repubblica* 29 *settembre* 1973, *n.* 600, *ma le variazioni dei dati dichiarati non esplicano efficacia ai fini del computo dei maggiori imponibili e delle maggiori imposte da indicare nelle dichiarazioni integrative o nelle istanze di definizione. Tuttavia le maggiori imposte derivanti dalla liquidazione della dichiarazione originaria, in caso di accertamento o di prosecuzione della controversia, si considerano dichiarate ai soli fini dell'applicazione delle sanzioni ai sensi dello articolo* 22.

[2] *In sede di liquidazione delle dichiarazioni uniche presentate per l'anno di imposta* 1981 *si tiene conto delle integrazioni effettuate dai contribuenti nella dichiarazione integrativa presentata per il medesimo periodo.*

[3] I giudizi in corso e i termini di impugnativa pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono sospesi fino al 30 novembre 1982; successivamente a tale data i giudizi restano sospesi subordinatamente all'esibizione, da parte del contribuente, di copia anche fotostatica della dichiarazione integrativa e istanza presentate e della ricevuta o di altro documento dell'amministrazione postale comprovante la consegna all'ufficio postale della raccomandata di trasmissione. I giudizi sospesi si estinguono a seguito della comunicazione dell'intervenuta liquidazione definitiva. *Sono, altresì, sospesi fino al* 30 *novembre* 1982 *i termini per ricorrere avverso gli avvisi di accertamento pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto o che iniziano a decorrere dopo tale data.*

[4] In caso di dichiarazione integrativa senza definizione automatica la sospensione di cui al precedente comma opera limitatamente ai maggiori imponibili dichiarati.

[5] *Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione, di cui* al secondo e al terzo comma, *è altresì sospesa la applicazione delle disposizioni di cui all'articolo* 15 *del decreto del Presidente della Repubblica* 29 *settembre* 1973, *n.* 602.

[6] I termini per l'accertamento scadenti tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 1983 sono prorogati al 31 dicembre 1984.

Art. 33.

[1] *Il curatore del fallimento, sentito il parere del comitato dei creditori e con l'autorizzazione del giudice delegato, il commissario liquidatore e il commissario dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, sentito il parere del comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza, possono presentare le dichiarazioni integrative e le istanze di definizione previste dalle disposizioni del presente titolo.*

[2] *Il pagamento delle somme dovute a seguito delle dichiarazioni e delle istanze di cui al comma precedente deve avvenire entro i termini previsti dalle dette disposizioni. I relativi debiti sono equiparati a quelli previsti dall'articolo* 111, *primo comma, numero* 1, *delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, approvate con regio decreto* 16 *marzo* 1942, *n.* 267.

Art. 34.

Nello stato di previsione dell'entrata sono istituiti appositi capitoli cui affluiscono le riscossioni di cui al presente decreto-legge relative alle singole imposte.

Sugli stessi capitoli affluiscono le riscossioni degli interessi e delle soprattasse per omesso, insufficiente o ritardato versamento.

Art. 35.

Le disposizioni recate dal titolo I hanno effetto dal 1° gennaio 1983.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Avvertenza. — La legge 7 agosto 1982, n. 516, contiene, inoltre, disposizioni aggiuntive alla conversione del decreto-legge (articoli 2 e 3).

(3992)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Sacim, degli eredi di Giuseppe Morelli, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 27 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fimat con sede in Moglia (Mantova), stabilimento di Pontecchio Marconi (Bologna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1980 al 1° marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui

all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fimat con sede in Moglia (Mantova), stabilimento di Pontecchio Marconi (Bologna), è prolungata al 1° giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fimat con sede in Moglia (Mantova), stabilimento di Pontecchio Marconi (Bologna), è prolungata al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Multedo, in liquidazione, con sede e stabilimento in Genova, è prolungata al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Pontecurone, con sede e stabilimento in Pontecurone (Alessandria), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 febbraio 1981 al 2 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ma-In di Teramo, è prolungata al 14 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Utensileria Italiana con sede in Genova, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 ottobre 1981 all'11 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Barre Italia con sede in Firenze e stabilimento in Torbole Casaglia (Brescia), è prolungata al 7 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale del 10 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cementi Vibrati Cevisa con sede in Napoli e stabilimento in Cellole (Caserta), è prolungata al 21 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Eurobell - sviluppo Prodotti Agricoli alimentari Comunitari, in liquidazione, con sede in Milano e stabilimento in Inveruno (Milano), è prolungata al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1982 la corresponsione del trattameno straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. International Jersey Style con sede e stabilimento in Varallo Pombia (Novara), è prolungata al 23 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. International Jersey Style con sede e stabilimento in Varallo Pombia (Novara), è prolungata al 21 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Flash con sede in Nogara (Verona), è prolungata al 26 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Flash con sede in Nogara (Verona), è prolungata al 25 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Trio con sede in Polcenigo (Pordenone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 gennaio 1981 al 5 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni Meccaniche C.B.F. con sede e stabilimento in Bresso (Milano), è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni Meccaniche C.B.F. con sede e stabilimento in Bresso (Milano), è prolungata al 29 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Soc. Ave Sud di Aprilia (Latina), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 dicembre 1981 al 6 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Wagi Fonderia, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 20 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Baratta di Milano, stabilimento di Alessandria, è prolungata al 3 aprile 1982 Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicop-Coignet con sede in Milano, stabilimento di Melfi (Potenza), è prolungata al 13 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicop-Coignet con sede in Milano, stabilimento di Melfi (Potenza), è prolungata al 14 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.C. di Carmen Monetti con stabilimento in Napoli, è prolungata al 20 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.C. di Carmen Monetti con stabilimento in Napoli, è prolungata al 20 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bosco Officine Meccaniche con sede in Terni ed unità aziendali in Terni, Roma, Narni e Milano, è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinot comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Baschieri & Pellagri, con sede e stabilimento in Marano di Castenaso (Bologna), è prolungata al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Baschieri & Pellagri, con sede e stabilimento in Marano di Castenaso (Bologna), è prolungata al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Morilli Luigi di Recanati, è prolungata al 13 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Morilli Luigi di Recanati, è prolungata al 13 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Industriali con sede in Milano, stabilimento di Livorno, è prolungata al 24 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Sorgato con sede e stabilimento in Novara, è prolungata al 10 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Porcellane Richard Ginori con sede in Milano, stabilimento di Sesto Fiorentino (Firenze), è prolungata al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4054)

Scioglimento della società cooperativa « Nuova Ireos », società cooperativa edilizia a r.l., in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1982 la società cooperativa « Nuova Ireos », società cooperativa edilizia a r.l., in Roma, costituita per rogito avv. Pietro Pomar il 21 maggio 1963, rep. n. 104309, registro società n. 1580/63, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Romano Ricci.

(3631)

Cessazione dell'efficacia delle retribuzioni medie, agli effetti della commisurazione dei contributi previdenziali ed assistenziali, per il personale tavoleggiante dipendente da pubblici esercizi della provincia di Modena.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1982 avente decorrenza dal primo giorno del mese di pubblicazione del presente avviso, cessano di avere efficacia, agli effetti della commisurazione dei contributi previdenziali ed assistenziali, le retribuzioni medie per il personale tavoleggiante dipendente da pubblici esercizi della provincia di Modena determinate con decreto ministeriale 29 settembre 1975.

(3614)

Determinazione in misura fissa mensile delle somme percepite con il sistema del « punto mancia » dal personale della casa da gioco di Saint Vincent.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1982 sono determinate in misura fissa mensile le somme percepite con il sistema del « punto mancia » dal personale della casa da gioco di Saint Vincent (Aosta), nelle misure sottoindicate:

1° gruppo (ex 1°-2°-3° gruppo decreto ministeriale 15 novembre 1978) . L. 900.000

2° gruppo (ex 4° gruppo decreto ministeriale 15 novembre 1978) » 550.000

3° gruppo (ex 5° gruppo decreto ministeriale 15 novembre 1978) » 300.000

4° gruppo (allievi dei corsi professionali per croupiers utilizzati per tirocinio in sale giochi) . » 200.000

(3615)

Cessazione dell'efficacia delle retribuzioni medie, agli effetti della commisurazione dei contributi previdenziali ed assistenziali, per il personale dipendente dai caseifici della provincia di Modena.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1982 cessano di avere efficacia, a decorrere dal 1° gennaio 1982, le retribuzioni medie, agli effetti della commisurazione dei contributi previdenziali ed assistenziali, per il personale dipendente dai caseifici della provincia di Modena, determinate, fino al 31 dicembre 1981, con decreto ministeriale 25 gennaio 1982.

(3616)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa di produzione e lavoro « Spedizione sale », in Margherita di Savoia.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1982, la gestione commissariale della società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. « Spedizione sale », in Margherita di Savoia (Foggia), è stata prorogata fino al 31 dicembre 1982 ed il rag. Giuseppe D'Amato ne è stato nominato commissario governativo.

(3632)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Isola Capo Rizzuto

Con decreto interministeriale 19 luglio 1982, n. 95, sono state trasferite dal demanio pubblico, ramo Difesa aeronautica, tra i beni patrimoniali dello Stato, le aree facenti parte della zona baraccamenti del compendio dell'Aeronautica militare di Crotone, riportate in catasto del comune di Isola Capo Rizzuto (Catanzaro) alla partita 643, foglio n. 2, particella 11/p e particella 29/p per una superficie totale di Ha 0.28.40.

([illegible])

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata « Pomino » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Pomino » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detti vini — al fine dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Pomino »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Pomino » è riservata ai vini bianco, rosso e Vin Santo che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

Art. 2.

Il vino « Pomino » bianco deve essere ottenuto dalle uve delle varietà di vitigni presenti nei vigneti nelle proporzioni appresso indicate:

Pinot bianco e Chardonnay da soli o congiuntamente dal 60 all'80 %;

Trebbiano Toscano fino ad un massimo del 30 %.

Possono concorrere alla produzione del « Pomino » bianco le uve delle varietà dei vitigni a frutto bianco « raccomandati » o « autorizzati » per la provincia di Firenze, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15 % del totale delle viti.

Il vino « Pomino » rosso deve essere ottenuto dalle uve delle varietà di vitigni presenti nei vigneti nelle proporzioni appresso indicate:

Sangiovese: dal 60 al 75 %;

Canaiolo, Cabernet sauvignon e Cabernet franc da soli o congiuntamente: dal 15 al 25 %;

Merlot: dal 10 al 20 %.

Possono concorrere alla produzione del « Pomino » rosso le uve delle varietà dei vitigni a frutto nero « raccomandati » o « autorizzati » per la provincia di Firenze, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15 % del totale delle viti.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve dei vini « Pomino » comprende in provincia di Firenze parte del territorio del comune di Rufina.

Tale zona è così delimitata: partendo da Rugiano (q. 472)) il limite segue verso sud la strada che attraversa La Fornace e successivamente, piegando verso ovest, Castiglioni.

Prosegue poi, sempre verso sud, lungo la strada in uscita ed allorché questa piega verso est, la segue per breve tratto per discendere poi lungo l'affluente del T. Rufina fino a raggiungere questo corso d'acqua in prossimità della q. 202.

Segue quindi il T. Rufina in direzione sud-est risalendolo ed al momento che il corso d'acqua identifica il confine del comune di Rufina presegue lungo questi nella stessa direzione fino in prossimità del km 13,400 sulla ss. n. 70 da dove prosegue verso nord-est sempre sul confine di Rufina ed all'incrocio con quello della provincia di Firenze lo percorre verso nord fino in prossimità della q. 1012 da dove, sempre lungo il confine di Rufina, prosegue verso ovest e nord-ovest fino all'altezza di Rugiano che raggiunge seguendo la strada verso ovest, chiudendo in tal modo la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Pomino» devono essere quelle tradizionali della zona atte comunque a conferire alle uve, ai mosti ed ai vini derivati, le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini della iscrizione nell'albo dei vigneti di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti, i cui terreni, situati ad una altitudine non superiore a m. 650 per il tipo rosso e a m. 800 per il tipo bianco, poggiano su substrati arenacei e marnosi.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La produzione massima di uve ammessa per la produzione dei vini «Pomino» non deve superare i 105 q.li per ettaro di vigneto in coltura specializzata; fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione per ettaro di vigneto a coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite, comunque la produzione massima di uva per ceppo, anche in coltura specializzata, non deve essere, in media, superiore a kg 4,5.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché quella globale del vigneto non superi del 20 % il limite medesimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di almeno 11 al tipo rosso e di 10 al tipo bianco.

Il vino «Pomino» rosso non può essere immesso al consumo prima del 1° novembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve ed a seguito di un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 6 mesi in botti di rovere o di castagno.

Art. 6.

Il vino «Pomino» bianco, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: bianco paglierino ed a volte con riflessi verdolini;
odore: delicato, gradevole;
sapore: armonico, asciutto, di medio corpo e retrogusto lievemente amarognolo;
gradazione alcoolica complessiva minima: 11;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille;

Il vino «Pomino» rosso all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino, vivace, con sfumature granate più o meno intense secondo l'invecchiamento;
odore: vinoso, intenso e caratteristico che si affina per effetto della esterificazione durante l'invecchiamento;
sapore: armonico, asciutto, robusto, leggermente tannico nei prodotti giovani e più vellutato in quelli invecchiati;
gradazione alcoolica complessiva minima: 12;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 21 per mille.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti sopraindicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino «Pomino» rosso qualora provenga da uve che abbiano almeno una gradazione alcolica minima naturale di 11,5 e venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a tre anni, di cui almeno 18 mesi in botti di rovere o di castagno, potrà portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva «riserva». Il periodo di invecchiamento obbligatorio decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 8.

Ferme restando le proporzioni delle uve dei tipi bianco e rosso secondo i vitigni di cui all'art. 2 una parte delle uve di Sangiovese, Trebbiano toscano e dei vitigni facoltativi può essere destinata alla produzione del «Pomino» Vin Santo.

Le uve di cui al precedente comma, dopo aver subito un'accurata cernita, devono essere sottoposte a graduale appassimento sulla pianta stessa od in locali idonei; la fermentazione e l'invecchiamento obbligatorio del vino debbono avvenire nell'ambito della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3, in appositi locali ed in recipienti di legno e opportunamente scelti di capacità non superiore ad hl 4; l'immissione al consumo del «Pomino» Vin Santo non può avvenire prima del 1° novembre del 3° anno successivo a quello di produzione delle uve; la resa massima di uva fresca in vino non deve essere superiore al 30 %; al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere una gradazione alcolica minima complessiva di 15,50.

Il «Pomino» Vin Santo deve essere immesso al consumo con le seguenti caratteristiche:

colore: dal giallo paglierino all'ambrato intenso per il tipo bianco. Granato più o meno intenso per il tipo rosso;

odore: etereo intenso;

sapore: armonico, vellutato;

gradazione alcolica minima complessiva: 15,50 di cui almeno 14 svolta e con i seguenti residui zuccherini: tipo «secco» massimo 4 gr/l., tipo «amabile» tra 4 gr/l. e 40 gr/l., tipo «dolce» oltre i 40 gr/l.;

acidità totale minima: 5,50 per mille;

estratto secco netto minimo: 21 per mille.

Art. 9.

Le bottiglie eventualmente utilizzate per l'immissione al consumo dei vini «Pomino» di cui al presente disciplinare debbono essere di forma bordolese e/o borgognona o forme similari, di capacità previste dalle vigenti disposizioni e, per la chiusura deve essere esclusivamente utilizzato il tappo di sughero. Sulle bottiglie deve figurare, veritiera e documentabile, l'annata di produzione delle uve.

Art. 10.

Alla denominazione di origine controllata «Pomino» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore», «vecchio» e simili.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonché di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

(3824)

MINISTERO DELLA SANITA'

Revoche di registrazioni di presidi sanitari

Con decreti ministeriali, emanati nelle date appresso indicate, sono state revocate le registrazioni dei presidi sanitari sottoelencati, concesse alle ditte a fianco degli stessi presidi indicate, in seguito a rinuncia delle medesime:

Decreti ministeriali 3 agosto 1982:

Magog (registrato con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970): Verchim Asterias S.p.a., in Ozzano Emilia (Bologna);

Kelthane Tepp (registrato con decreto ministeriale 20 ottobre 1973): Sipcam S.p.a., in Milano.

(4020)

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di giugno 1982

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di giugno 1982 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	VARIAZIONI
Fondo di cassa al 31 dicembre 1981		119.467.755.747		
Gestione di bilancio	Entrate finali	54.576.074.581.195		
	Spese finali		76.760.941.050.493	— 22.184.866.469.298
	Rimborso di prestiti		14.566.893.962.228	
	Accensione di prestiti	18.770.497.722.175		
	TOTALE	73.346.572.303.370	91.327.835.012.721	— 17.981.262.709.351
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	550.335.907.152.048	520.635.491.384.536	+ 29.700.415.767.512
	Crediti di tesoreria	193.827.638.386.298	205.609.526.531.961	— 11.781.888.145.663
	TOTALE	744.163.545.538.346	726.245.017.916.497	+ 17.918.527.621.849
	TOTALE COMPLESSIVO	817.629.585.597.463	817.572.852.929.218	
Fondo di cassa al 30 aprile 1982			56.732.668.245	— 62.735.087.502
	TOTALE A PAREGGIO	817.629.585.597.463	817.629.585.597.463	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1981	Al 30 giugno 1982	DIFFERENZE (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	119.467.755.747	56.732.668.245	— 62.735.087.502
Crediti di tesoreria	85.827.470.707.214	97.609.358.852.877	+ 11.781.888.145.663
TOTALE	85.946.938.462.961	97.666.091.521.122	+ 11.719.153.058.161
Debiti di tesoreria	231.495.173.174.086	261.195.588.941.598	— 29.700.415.767.512
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 145.548.234.711.125	— 163.529.497.420.476	— 17.981.262.709.351

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 30 giugno 1982: 834.001 milioni di lire.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del Tesoro: SARCINELLI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATESI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 30 GIUGNO 1982

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — **Entrate tributarie**	(*) 45.131.974.500.595				
TITOLO II — **Entrate extra-tributarie**	(*) 9.437.099.430.600				
ENTRATE CORRENTI . . .	(*) 54.569.073.931.195	TITOLO I — **Spese correnti** . .	66.471.619.193.441	Risparmio pubblico	(*) — 11.902.545.262.246
TITOLO III — **Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti**	7.000.650.000	TITOLO II — **Spese in conto capitale**	10.289.321.857.052		
ENTRATE FINALI . . .	54.576.074.581.195	**SPESE FINALI** . . .	76.760.941.050.493	Saldo netto da finanziare (—) o **da impiegare (+)**	— 22.184.866.469.298
		TITOLO III — **Rimborso di prestiti**	14.566.893.962.228		
ENTRATE FINALI . . .	54.576.074.581.195	**SPESE COMPLESSIVE** . . .	91.327.835.012.721	**Ricorso al mercato**	— 36.751.760.431.526
TITOLO IV — **Accensione di prestiti**	18.770.497.722.175				
ENTRATE COMPLESSIVE . . .	73.346.572.303.370	**SPESE COMPLESSIVE** . . .	91.327.835.012.721	Saldo di esecuzione del bilancio	— 17.981.262.709.351

(*) Dato provvisorio

(4036)

BANCA

Situazione al

ATTIVO

Voce				
ORO				
I - In cassa ... L.			1.911.408 976.401	
II - In deposito all'estero ... »			18.917.294.902.885	20.828.703.879.286
CREDITI IN ORO (FECoM) ... L.				7.179.000.820.168
CASSA ... »				1.267.419.658.797
RISCONTI E ANTICIPAZIONI				
I - Risconto di portafoglio:				
- ordinario ... L.		282.204.819.667		
- ammassi ... »		1.618.443.141.100	1.900.647.960.767	
II - *Anticipazioni*:				
- in conto corrente ... L.		701.603.860.369		
- a scadenza fissa ... »		—		
- di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 ... »		500.097.500.000	1.201.701.360.369	
III - Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione ... L.			—	3.102.349.321.136
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI ... L.				—
ATTIVITA' VERSO L'ESTERO IN VALUTA				
I - ECU ... L.			7.299.939.705.544	
II - Altre attività:				
- biglietti e divise ... L.		457.119.540		
- corrispondenti in conto corrente ... »		238.985.357.963		
- depositi vincolati ... »		2.990.356.227.500		
- diverse ... »			3.229.798.705.003	10.529.738.410.547
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) ... L.				1.379.967.005.293
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
I - Conto corrente ordinario (saldo debitore) ... L.			10.736.271.709.029	
II - Conti speciali ... »			2.395.248.219.875	13.131.519.928.904
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) ... L.				26.395.023.849.749
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO ... »				407.147.462.651
TITOLI DI PROPRIETA'				
I - Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:				
- in libera disponibilità ... L.		33.217.452.152.227		
- per investimento delle riserve statutarie ... »		269.058.910.144		
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) ... »		744.999.768.298	34.231.510.830.669	
II - Titoli di società ed enti:				
- per investimento delle riserve statutarie ... L.		11.918.214.267		
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) ... »		266.013.993.533	277.932.207.800	
III - Azioni e partecipazioni:				
- di società ed enti controllati:				
a) per investimento delle riserve statutarie ... L.	122.914.100			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	62.371.392.446	62.494.306.546		
- di società ed enti collegati:				
a) per investimento delle riserve statutarie ... L.	729.576.000			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	4.030.611.550	4.760.187.550		
- di altre società ed enti:				
a) per investimento delle riserve statutarie ... L.	36.845.351.650			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	62.574.872.375	99.420.224.025	166.674.718.121	34.676.117.756.590
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. ... L.				500.000.000.000
IMMOBILI				
I - Ad uso degli uffici ... L.			1	
II - Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) ... »			38.624.360.007	38.624.360.078
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) ... L.				20.160.000.000
MOBILI E IMPIANTI				
I - Mobili ... L.			25.369.413.719	
II - Impianti ... »			86.593.173.992	
III - Monete e collezioni ... »			307.195.088	112.269.782.799
PARTITE VARIE				
I - Biglietti banca in fabbricazione ... L.			—	
II - Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:				
- completati ... L.		22.591.316.365		
- in allestimento ... »		4.781.791.103	27.373.107.468	
III - Debitori diversi ... L.			36.943.746.118	
IV - Altre ... »			2.692.353.990.975	2.756.670.844.561
RATEI ... L.				448.825.578.976
RISCONTI ... »				—
SPESE DELL'ESERCIZIO ... »				2.384.906.992.779
L.				125.158.445.652.314
CONTI D'ORDINE				
I - Titoli ed altri valori:				
- a garanzia ... L.		4.333.664.225.418		
- altri ... »		198.340.765.441.763	202.674.429.667.181	
II - Depositari di titoli e valori:				
- interni ... L.		—		
- esteri ... »		605.276.052.321	605.276.052.321	
III - Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione ... L.			1.625.024.913.286	
IV - Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine) ... »			674.000.000.000	
V - Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine) ... »			208.000.000.000	
VI - Debitori per valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):				
- interni ... L.		—		
- esteri ... »		3.064.000.000.000	3.064.000.000.000	
VII - *Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine)* ... L.			3.140.523.750.000	
VIII - Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali ... »			238.501.099.501	212.229.755.482.289
TOTALE ... L.				337.388.201.134.603

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: CIAMPI

(4037)

D'ITALIA

30 giugno 1982

PASSIVO

Voce				
CIRCOLAZIONE	L.			29.212.669.503.000
VAGLIA CAMBIARI	»			203.321.299.365
ALTRI DEBITI A VISTA				
I - Ordini di trasferimento	L.		—	
II - Altri	»		3.060.303.493	3.060.303.493
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI	L.			744.561.100.233
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»			1.000.000.000
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA				627.103.104.220
CONTI SPECIALI DI CUI ALLA LEGGE 17-8-1974, n. 386	»			—
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE				
I - Ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.		40.764.016.534.880	
II - A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	»		459.827.726	
III - Conti vincolati investimenti all'estero	»		87.547.951.362	
IV - Società costituende	»		60.881.936.914	
V - Per debordo del massimale sugli impieghi	»		2.063.484.590.791	
VI - Altri	»		29.790.584.061	43.006.181.425.734
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.	L.			533.775.779.573
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	»			1.861.472.440.302
PASSIVITA' VERSO L'ESTERO				
I - Depositi in valuta estera	L.		2.760.252.434	
II - Conti dell'estero in lire	»		94.798.786.870	97.559.039.304
DEBITI IN ECU (FECoM)	L.			8.558.967.825.461
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
Conto corrente ordinario (saldo creditore)	L.			—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)	»			—
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»			1.202.721.741.508
ACCANTONAMENTI DIVERSI				
I - Fondo di riserva per adeguamento valutazione oro (ex D.L. 30-12-1976, n. 867)	L.		24.246.258.735.386	
II - Fondo copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana (ex D.L. 30-12-1976, n. 867)	»		1.325.092.246.606	
III - Fondo svalutazione portafoglio	»		234.919.178.078	
IV - Fondo oscillazione cambi	»		1.210.000.000.000	
V - Fondo oscillazione titoli	»		1.383.378.479.770	
VI - Fondo copertura perdite eventuali	»		2.070.185.000.000	
VII - Fondi assicurazione danni	»		324.691.685.925	
VIII - Fondo ricostruzione immobili	»		211.078.868.202	
IX - Fondo rinnovamento impianti	»		46.250.000.000	
X - Fondi imposte	»		690.515.300.363	
XI - Accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»		1.463.600.000.000	
XII - Fondo per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»		419.471.771	33.206.388.966.101
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	L.			20.964.091.587
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	»			62.276.814.678
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI	»			6.122.649.761
PARTITE VARIE				
I - Creditori diversi	L.		9.602.876.378	
II - Altre	»		2.823.919.327.600	2.833.522.203.978
RATEI	L.			62.350.194.549
RISCONTI	»			8.667.963.292
CAPITALE SOCIALE	»			300.000.000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO	»			215.658.427.357
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO	»			223.436.783.450
UTILE NETTO DA RIPARTIRE	»			—
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»			2.466.363.995.368
	L.			125.158.445.652.314
CONTI D'ORDINE				
I - Depositanti di titoli e altri valori	L.		202.674.429.667.181	
II - Titoli e valori presso terzi	»		605.276.052.321	
III - Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»		1.625.024.913.286	
IV - Titoli da consegnare (n/s vendite a termine)	»		674.000.000.000	
V - Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine)	»		208.000.000.000	
VI - Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine)	»		3.064.000.000.000	
VII - Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):				
- interni	L.	—	—	
- esteri	»	3.140.523.750.000	3.140.523.750.000	
VIII - Ammortamenti fiscali c/evidenza	L.		238.501.099.501	212.229.755.482.289
TOTALE...	L.			337.388.201.134.603

Il ragioniere generale: SALONICO

REGIONE LOMBARDIA

Varianti al programma di fabbricazione dei comuni di Albiolo e Dervio

Con decreti del presidente della giunta regionale, emanati nelle date appresso indicate, resi esecutivi ai sensi di legge, sono state approvate varianti al programma di fabbricazione, di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma, dei comuni a fianco degli stessi decreti indicati. Copia di tali decreti, con gli atti allegati, sarà depositata nelle segreterie dei comuni interessati, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

decreto 31 maggio 1982, n. 1044/Urb.: comune di Albiolo (Como);

decreto 24 maggio 1982, n. 1043/Urb.: comune di Dervio (Como).

(3889)

Rettifica alla delibera di approvazione del piano regolatore generale del comune di Valtorta

Con deliberazione della giunta regionale 18 maggio 1982, n. 17319, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la rettifica della delibera di approvazione del piano regolatore generale del comune di Valtorta (Bergamo) adottata con deliberazione consiliare 19 febbraio 1982, n. 4.

Con tale deliberazione viene così rettificato il precedente provvedimento di approvazione del piano regolatore generale del comune di Valtorta emesso con deliberazione di giunta regionale 27 maggio 1980, n. 32332, nel senso che l'ambito residenziale turistico oggetto di stralcio risulta essere il comparto contrassegnato con la lettera *A2* nella tavola n. 3 di azzonamento anziché quello contrassegnato con la lettera *A*.

(3887)

Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale « Gaverina »

Con decreto del presidente della giunta regionale 21 giugno 1982, n. 218, la società « Fonti di Gaverina S.p.a. », in Gaverina Terme (Bergamo), codice fiscale n. 00218110161, è stata autorizzata ad apporre modifiche sulle etichette dell'acqua minerale « Gaverina » destinata alla esportazione nella Confederazione elvetica.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle etichette e dei bollini di spalla.

(4024)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili nei comuni catastali di Lasino, Balbido e Lavarone.

Con deliberazione 25 giugno 1982, n. 6949, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la neoformata particella fondiaria 3665/6 del comune catastale di Lasino dal demanio al patrimonio provinciale.

(4025)

Con deliberazione 18 giugno 1982, n. 6688, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la neoformata particella fondiaria 816/2 del comune catastale di Balbido, dal demanio al patrimonio provinciale.

(4026)

Con deliberazione 18 giugno 1982, n. 6689, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 2837 del comune catastale di Lavarone, dal demanio al patrimonio provinciale.

(4027)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio 9 luglio 1982, n. 1/13/2-1029, il decreto prefettizio 6 febbraio 1930, n. 11419/869/29, con il quale i cognomi della sig.ra Antonia Starc ved. Daneu, nata a Trieste il 5 novembre 1883, vennero ridotti nella forma italiana di « Vecchiet » e « Danieli », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione ai figli Maria, Giuseppe, Silvestra e Luigia, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 27 maggio 1982, per quanto riguarda gli effetti nei confronti della figlia della predetta, Luigia Danieli ved. Faggin, nata a Trieste il 28 giugno 1917, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Daneu ». Il commissario straordinario del comune di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessata.

(3767)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione dell'elenco degli ammessi al colloquio del concorso pubblico per l'ammissione al quarto corso di preparazione per il reclutamento di sessantasei impiegati civili alla settima qualifica funzionale di Ministeri vari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del bando di concorso pubblico per l'ammissione al quarto corso di preparazione per il reclutamento di sessantasei impiegati civili alla settima qualifica funzionale di Ministeri vari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 5 aprile 1982, si da notizia che negli albi delle sedi di Roma, Caserta, Reggio Calabria e Bologna della Scuola superiore della pubblica amministrazione è stato affisso l'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta svoltasi il 18 giugno 1982, con l'indicazione, per ciascuno, del punteggio riportato nella prova stessa, nonché della data e della sede del colloquio (Roma, via dei Robilant, 11, presso piazzale Ponte Milvio).

In considerazione del periodo estivo, il termine per la presentazione dei certificati di cui all'art. 6 del bando scade il 27 settembre 1982.

Per quanto riguarda il concorso per il reclutamento di ottanta impiegati civili dei ruoli amministrativi della settima categoria, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, si fa presente che, come da avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 agosto 1982, la graduatoria degli ammessi al colloquio è affissa agli albi delle stesse sedi della Scuola e che il termine per l'invio dei prescritti certificati scade il 18 settembre 1982.

Per quanto concerne il reclutamento di quattordici impiegati civili della settima qualifica funzionale del ruolo degli ingegneri del Ministero dei lavori pubblici, si fa riserva di pubblicare la graduatoria non appena avranno termine i lavori della competente commissione giudicatrice.

(4042)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a quattro posti di coadiutore nella carriera esecutiva del ruolo dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1971, registro n. 9, foglio n. 52, con il quale sono state approvate le piante organiche e la denominazione delle qualifiche del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305, recante modifiche al secondo comma dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 1957, n. 3;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 concernente il nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, concernente « la copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonchè concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione », in particolare l'art. 28 ter;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, concernente la corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Visto il testo unico delle leggi metriche, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª), e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1982, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 96, con il quale questo Ministero è stato autorizzato a bandire un concorso per esami per coprire quattro posti di coadiutore nella carriera esecutiva del ruolo dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Visto il parere della 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, in data 24 novembre 1976, n. 6/76 sul programma d'esame per l'ammissione nella carriera esecutiva del ruolo dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quattro posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva del ruolo dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti, che alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

e) diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado rilasciato da una scuola statale o legalmente riconosciuta.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Ufficio concorsi - Via Molise, 2 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome (le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite o che consentano di prescindere dallo stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali ed i procedimenti penali eventualmente pendenti (la dichiarazione va resa anche se negativa);

f) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e della scuola di stato o legalmente riconosciuta presso cui è stato conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il domicilio ed il recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (la dichiarazione va resa anche se negativa);

l) di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.
Prove di esame

Gli esami comprenderanno le seguenti prove:

a) prova scritta: componimento di cultura generale;

b) prova pratica di dattilografia: scrittura a macchina, sotto dettato o copiatura di almeno una facciata di foglio protocollo di un brano o prospetto scelto dalla commissione giudicatrice, alla velocità di 180 battute al minuto primo (circa 90 parole);

c) colloquio:

1) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato, diritti e doveri dell'impiegato;

2) elementi e operazioni di aritmetica. Potenze; massimo comune divisore e minimo comune multiplo; frazioni e principali operazioni su di esse; sistema metrico decimale; estrazione della radice quadrata; rapporti e proporzioni; media aritmetica; pesi specifici dei corpi. Elementi di geometria: figure piane e solidi; area, volumi superficie;

3) nozioni elementari di statistica e dei servizi di archivio.

Art. 6.
Svolgimento delle prove

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi senza alcun ulteriore preavviso, per sostenere la prova scritta del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento, il giorno 13 dicembre 1982, alle ore 8,30, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma.

Sono ammessi alla prova pratica di dattilografia i candidati che abbiano riportato almeno 7/10 nella prova scritta.

Il luogo e la data di presentazione alla prova pratica di dattilografia saranno comunicati ai candidati almeno 20 giorni prima con apposita lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, nella quale sarà indicato il voto riportato nella prova scritta.

Sono ammessi al colloquio i candidati che oltre ad aver superato la prova scritta abbiano riportato la votazione di almeno 6/10 nella prova pratica di dattilografia.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica e del voto riportato nel colloquio.

Art. 7.
Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, titoli di precedenza e preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I (ufficio concorsi), entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il predetto colloquio, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso di tali titoli.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.
Graduatoria di merito - Documentazione di rito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I (ufficio concorsi), sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita. I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti (ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 7);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico, che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo la dichiarazione che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità, non possa recare pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo di studio in originale o copia autenticata, ovvero *il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in* sostituzione del diploma quando questo non è stato ancora rilasciato;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta legale relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile (salvo che non l'abbiano già presentata per i fini previsti dal precedente art. 7).

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a produrli indicata nel terzo comma del presente articolo.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dichiarazione obbligatoria ai fini della validità del certificato stesso.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale purché, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno assunti in qualità di coadiutore in prova nella carriera esecutiva del ruolo dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi e conseguiranno la nomina a coadiutore, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Qualora il giudizio sia sfavorevole il periodo di prova e prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole il ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta allo impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento economico.

Saranno esonerati dal periodo di prova, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i vincitori del concorso che provengono da una carriera corrispondente di questa o di altre amministrazioni, presso le quali abbiano superato il periodo di prova o disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori che, nel termine stabilito, non avranno assunto regolare servizio nella sede loro assegnata, senza giustificato motivo, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Art. 10.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico annuo lordo di lire 3.320.000 (corrispondente al quarto livello iniziale), oltre gli assegni spettanti a norma delle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 luglio 1982

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1982
Registro n. 9 Industria, foglio n. 172

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Ufficio concorsi - Via Molise, 2 - 00187 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . (provincia di . .) il . . . e residente in . . c.a.p. . tel. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quattro posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva del ruolo dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (1);

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso . . via . . . data . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari . . (3);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (la dichiarazione va resa anche se negativa) (4);

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età o di poter prescindere dagli stessi perché . . . . . (5);

8) di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data . . . . .

Firma . . . .

Visto per l'autenticazione della firma del sig. . . . (6)

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento, l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Di aver prestato servizio militare, ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . . ., ovvero di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . . ovvero perché riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario, dichiarare di prestare servizio presso l'amministrazione . . . . ., con la qualifica di . . . ., presso la quale è stato assunto il . . . . ., ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . . con la qualifica di . . . . . dal . . . al . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego).

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età di 35 anni, siano in possesso di uno o più titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dallo stesso.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del corpo di appartenenza.

(4029)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico laureato e di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale), presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di agraria:

istituto di coltivazioni arboree . . . . . punti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze agrarie e in scienze biologiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto ed orto botanico . posti 1

istituto ed orto botanico (per la cattedra di fisiologia vegetale) . . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni, 33, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. E' consentita, con una singola istanza, la partecipazione a uno soltanto dei concorsi suindicati. Il candidato, pertanto, nella domanda dovrà specificare esattamente per quale istituto o cattedra intenda concorrere. Qualora, con unica istanza, sia richiesta la partecipazione a più concorsi, il candidato sarà ammesso soltanto al primo dei concorsi indicati nella domanda.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(3994)

Concorsi a posti di tecnico laureato e di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di agraria:

f) istituto biologico selvicolturale . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze agrarie e scienze forestali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Tuscia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si terranno presso la facoltà di agraria a partire dal novantesimo giorno, non festivo, successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* con inizio alle ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Tuscia.

(3981)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di agraria:

b) istituto di biologia agraria . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Tuscia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove si terranno presso la facoltà di agraria a partire dal novantesimo giorno non festivo, successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* con inizio alle ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Tuscia.

(4002)

Concorso a tre posti di tecnico di radiologia medica presso l'Università degli studi di Torino

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico di radiologia medica in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica (quinta qualifica funzionale), presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di chirurgia d'urgenza . . . . . posti 1

istituto di radiologia . . . . » 2

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria dei tecnici di radiologia medica, di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dovranno essere prodotte distinte domande per ciascun posto messo a concorso.

Nel caso in cui il candidato presenti una sola istanza per più concorsi, l'istanza verrà ritenuta valida per la partecipazione al primo dei concorsi in essa indicati.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Torino.

(4000)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di malattie dell'apparato digerente della divisione di gastroenterologia . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(3997)

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Trieste

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di ingegneria:

istituto di macchine e tecnologie meccaniche . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Trieste, piazzale Europa, 1, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La prova d'esame avrà luogo il giorno lunedì 11 ottobre 1982 alle ore 9 presso l'istituto di macchine e tecnologie meccaniche dell'Università di Trieste, via A. Valerio, 10.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di chimica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Trieste, piazzale Europa, 1, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La prova d'esame avrà luogo il giorno venerdì 1° ottobre 1982 alle ore 9 presso l'istituto di chimica dell'Università di Trieste, piazzale Europa, 1.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di fisica teorica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Trieste, piazzale Europa, 1, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La prova pratica avrà luogo il giorno mercoledì 13 ottobre 1982 ore 9,30 presso l'istituto di fisica teorica dell'Università di Trieste, strada di Costiera, 11, Miramare-Grignano.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

(4001)

Concorsi a posti di tecnico coadiutore e di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Udine

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i centri e per i posti sottoindicati:

Centro linguistico audiovisivi . . . . . . posti 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

centro di calcolo . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, separate per ciascun posto sopra indicato, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università di Udine, ufficio personale non docente, via Antonini, 8 - 33100 Udine, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Udine.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di agraria:

istituto di difesa delle piante . posti 1
istituto di economia ed organizzazione aziendale . » 2
istituto di produzione animale . » 2
istituto di tecnologie alimentari . » 1

Facoltà di ingegneria:

istituto di chimica . posti 1
istituto di economia ed organizzazione aziendale . » 1
istituto di fisica tecnica e tecnologie industriali . » 1
istituto di matematica, informatica e sistemistica . » 2

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di matematica, informatica e sistemistica posti 2

Facoltà di lingue e letterature straniere moderne:

istituto di filologia romanza . . posti 1
istituto di glottologia » 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università di Udine, ufficio del personale non docente, via Antonini, 8 - 33100 Udine, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il candidato che intenda concorrere per più posti dovrà produrre distinte domande.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Udine.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di ingegneria:

istituto di scienze della terra . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università di Udine, ufficio del personale non docente, via Antonini, 8 - 33100 Udine, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Udine.

(4003)

Concorsi a posti di tecnico coadiutore e di infermiere generico presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia generale (per le esigenze della prima cattedra) . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso la prima cattedra di patologia generale - facoltà di medicina e chirurgia - viale Regina Elena, 324, Roma, alle ore 9 dell'ottantesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva degli infermieri generici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di chirurgia di urgenza e di pronto soccorso - cattedra di neurotraumatologia . . . . posti 20
istituto di prima clinica pediatrica . . . . » 1
istituto di prima clinica chirurgica . . . . » 2
istituto di radiologia medica » 1
istituto di anatomia chirurgica e corso operazioni » 1
istituto di prima clinica ostetrica e ginecologica » 1
istituto di psichiatria . . . . » 1
istituto di clinica delle malattie nervose e mentali » 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o scuola post-elementare a corso triennale, patentino di infermiere generico.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si terranno alle ore 8 del novantesimo giorno non festivo, successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, presso i servizi generali del personale universitario - divisione I - policlinico « Umberto I ».

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(3999)

Concorso a quattro posti di bidello presso l'Università degli studi di Modena

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dei bidelli (seconda qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Università di Modena per quattro posti.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Modena, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Modena.

(3996)

Concorso a due posti di ostetrica presso l'Università degli studi di Pisa

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto delle ostetriche delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica ostetrica e ginecologica . posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di ostetrica rilasciato da una scuola di ostetricia annessa a clinica ostetrica e ginecologica universitaria o da una scuola di ostetricia autonoma.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Pisa, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Pisa.

(3998)

Concorsi a posti di operaio di prima e di seconda categoria presso l'Università degli studi di Milano

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di operaio di prima categoria (quarta qualifica funzionale) in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti delle università presso l'Università di Milano, facoltà di medicina veterinaria, per la qualifica di mestiere di stalliere.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

Tipo	ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA	
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo **L. 400** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di operaio di seconda categoria (terza qualifica funzionale) in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti nelle università presso l'Università di Milano, facoltà di medicina veterinaria, per la qualifica di mestiere di stalliere.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(3995)

OSPEDALE « S. ANGELO DEI ROSSI » E « S. PUGLISI ALLEGRA » DI MESSINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ospedale « S. Angelo Dei Rossi »:

un posto di primario di oculistica;

un posto di aiuto di medicina generale (a tempo definito);

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione (a tempo definito);

un posto di assistente di laboratorio di analisi (a tempo definito).

Ospedale « S. Puglisi Allegra »:

un posto di aiuto di pneumotisiologia (a tempo definito).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione del personale dell'ente in Messina.

(545/S)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 70, IN LEGNANO

Concorso ad un posto di primario della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di ortopedia e traumatologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell U.S.L. in Legnano (Milano).

(548/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI ENNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di anatomia patologica;

due posti di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di chirurgia toraco polmonare.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Enna.

(546/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 224 del 16 agosto 1982, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Ente ospedaliero di Bormio-Sondalo, in Sondalo: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di capo ripartizione economico finanziaria.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822260)